

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE****del 1° luglio 2014****che autorizza l'immissione sul mercato della proteina di semi di colza in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2014) 4256]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(2014/424/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 giugno 2012 la società Helm AG ha presentato alle autorità competenti dell'Irlanda la richiesta di immettere sul mercato la proteina di semi di colza in qualità di nuovo ingrediente alimentare. La proteina di semi di colza è destinata a essere utilizzata come fonte di proteine vegetali nei prodotti alimentari esclusi gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento. Il 18 febbraio 2014 alla Commissione è stato notificato che i diritti della richiesta in attesa erano stati acquisiti dalla Siebte PMI Verwaltungs GmbH.
- (2) Il 17 settembre 2012 l'organismo irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In detta relazione si giunge alla conclusione che la proteina di semi di colza soddisfa i criteri per i nuovi prodotti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (3) Il 4 ottobre 2012 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (4) Sono state presentate obiezioni motivate entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (5) Il 14 febbraio 2013 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendo un'ulteriore valutazione della proteina di semi di colza come ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.
- (6) Il 10 ottobre 2013, nel suo «Scientific Opinion on the safety of "rapeseed protein isolate" as the Novel Food ingredient» <sup>(2)</sup> («Parere scientifico in merito alla sicurezza dell'isolato di proteina di semi di colza come nuovo ingrediente alimentare»), l'EFSA ha concluso che la proteina di semi di colza è sicura in quanto proteina aggiunta agli alimenti. Tuttavia, essa ha anche osservato che non si può escludere il rischio di sensibilizzazione ai semi di colza e che è probabile che i semi di colza possano provocare reazioni allergiche in persone allergiche alla senape.
- (7) Pertanto, il parere fornisce una ragione sufficiente per stabilire che la proteina di semi di colza in qualità di nuovo ingrediente alimentare è conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97, a condizione che l'etichettatura di alimenti contenenti proteina di semi di colza come ingrediente alimentare sia tale da consentire agli individui allergici alla senape di evitare il consumo di tali alimenti.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La proteina di semi di colza di cui all'allegato può essere immessa sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare.

<sup>(1)</sup> GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.<sup>(2)</sup> The EFSA Journal 2013; 11(10):3420.

*Articolo 2*

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzato dalla presente decisione sull'etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «proteina di semi di colza».

*Articolo 3*

L'etichettatura di un prodotto alimentare contenente proteina di semi di colza deve recare in modo ben visibile e leggibile che il prodotto contenente «proteina di semi di colza» come ingrediente alimentare può causare una reazione allergica per i consumatori allergici alla senape e ai prodotti a base di senape. Ove necessario, tale indicazione figura chiaramente accanto all'elenco degli ingredienti.

*Articolo 4*

La presente decisione è indirizzata a Siebte PMI Verwaltungs GmbH, Neuer Jungfernstieg 5, 20354 Amburgo, Germania

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2014

*Per la Commissione*  
Tonio BORG  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## SPECIFICAZIONE DELLA PROTEINA DI SEMI DI COLZA

**Definizione:**

La proteina di semi di colza è un estratto acquoso ricco in proteine proveniente dal pannello di semi di colza *Brassica napus* L. e *Brassica rapa* L. non geneticamente modificati.

**Descrizione:** Polvere atomizzata di colore da bianco a biancastro

Proteina totale	Non meno del 90 %
Proteina solubile	Non meno dell'85 %
Umidità	Non più del 7 %
Carboidrati	Non più del 7 %
Grasso	Non più del 2 %
Ceneri	Non più del 4 %
Fibra	Non più dello 0,5 %
Glucosinolati totali	Non più di 1 mmol/l

**Purezza:**

Fitato totale	Non più dell'1,5 %
Piombo	Non più di 0,5 mg/kg

**Criteri microbiologici:**

Conteggio dei lieviti e delle muffe	Non più di 100 UFC/g
Conteggio dei batteri aerobici	Non più di 10 000 UFC/g
Conteggio dei coliformi totali	Non più di 10 UFC/g
<i>Escherichia coli</i>	Assente in 10 g
<i>Salmonella</i> spp.	Assente in 25 g